

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

Bari, li 6 marzo 1985

2. Commissione Consiliare Permanente  
(Affari Generali)

Prot.: 160/1120

Al Sig. Presidente  
IV Commissione Consiliare  
S E D E \_\_\_\_\_

OGGETTO: d.d.l. "Riordinamento dell'Amministrazione Turistica Regionale in attuazione dell'art. 4 legge 17 maggio 1983, n. 217".

Con riferimento alla nota n. 111/A2/1120 del 13.2.85, si comunica che la II Commissione ha espresso parere favorevole, per la parte di propria competenza, al d.d.l. in oggetto emarginato, all'unanimità in data odierna.

IL PRESIDENTE  
(Ing. Emanuele CAPOZZA)



**Consiglio Regionale  
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente  
Bilancio, Finanze, Programmazione

**I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**

Decisione n.18/P del 25.2.1985

.. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 25.2.1985 il seguente atto, trasmesso dalla IV Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, in data 14.2.1985

- D.d.L. "Riordinamento dell'Amministrazione Turistica regionale in attuazione dell'art.4 della legge 17.5.1983, n.217"

2. Dopo ampia discussione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:

favorevole, nel testo di cui all'allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente decisione.

rinvio alla Commissione competente

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei commissari:

favorevoli: Morea, Calvario, Monfredi, Affatato, Troccoli e Lia.

contrari:

di astensione: Rossi, Bellifemine

*Henry*

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

1. Commissione Consiliare Permanente  
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

**Art. 35 - (Norma finanziaria)**

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati sui Capp. 0903080 "Contributi a favore degli Enti Provinciali per il Turismo - Legge 4.3.64 n.114" e 0903120 "Contributi ordinari a favore delle aziende di cura, soggiorno e turismo - Legge 2.11.65 n.1213", del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985.

Per gli anni successivi gli oneri troveranno copertura sui corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci.

*Alm*

D.d.L. "RIORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE TURISTICA REGIONALE IN  
ATTUAZIONE DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 17.5.1983, N. 217"

TESTO EMENDATO DALLA COMMISSIONE  
RELATORE: GIUSEPPE COLONNA

## R E L A Z I O N E

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri, durante la scorsa legislatura, nell'aprile dell'80, venne approvato dall'assemblea regionale il progetto di legge concernente "La ristrutturazione dell'organizzazione turistica pubblica e delega di funzioni amministrative regionali", che non potè divenire legge della Regione Puglia per il rinvio operato dal Governo centrale. Nel febbraio dell'82 la Giunta Regionale ripropose il disegno di legge in un testo riveduto ed integrato con gli elementi di controdeduzione alle osservazioni governative disciplinando organicamente l'auspicata ristrutturazione dell'assetto istituzionale del turismo in Puglia. L'esame del provvedimento, più volte inserito all'ordine del giorno della Commissione consiliare competente, venne sospeso essendo in elaborazione in sede nazionale un progetto di legge quadro che avesse lo scopo di esercitare una funzione di indirizzo e di coordinamento dell'attività normativa delle Regioni nel settore del Turismo.

Entrata in vigore la legge quadro 17 maggio 83, n. 217 l'Assessorato al Turismo ha predisposto un testo riveduto alla luce dei principi generali in essa contenuti tenendo conto anche di quanto emerso da un sistematico ed approfondito esame congiunto che le Regioni hanno attivato per dar luogo ad un sistema organizzato, caratterizzato da alcuni comuni denominatori per assicurare la funzionalità sull'intero territorio regionale, pur nel rispetto delle singole autonomie decisionali.

Come è specificato dall'articolo 1 del disegno di legge in esame, nell'impostazione dell'articolato si sono tenuti nel dovuto conto i principi di decentramento contenuti nella Costituzione e nello Statuto Regionale, nonché i dispositivi di redistribuzione delle competenze stabilite dal DPR n. 616.

L'articolo 2 definisce i compiti della Regione e sottolinea che trattasi soprattutto di compiti di programmazione e di coordinamento, nonché di settori operativi e di atti amministrativi che chiaramente si qualificano come strumenti di programmazione. Vengono evidenziati, in questo articolo, gli impegni della Regione per la promozione dell'associazionismo e della cooperazione, per la riqualificazione e sviluppo dell'offerta e per il sostegno da assicurare alla commercializzazione ed agli Organismi che la attuano. Questi compiti e questi impegni sono esplicitamente citati per il loro evidente ed imprescindibile collegamento con l'attività di promozione delle cui strutture operative l'articolato in esame si occupa in via principale.

Agli articoli 3 e 4 sono indicati i compiti delegati, rispettivamente, alle Province ed ai Comuni per l'espletamento di funzioni amministrative che direttamente si collegano ad adempimenti previsti dalla normativa vigente. Va sottolineato, al riguardo, che tutte le Regioni si sono trovate concordi nel valutare l'opportunità di non assegnare le funzioni in oggetto alle istituende A.P.T. (Aziende di Promozione Turistica) proprio per lasciare maggiore spazio all'immagine ed ai compiti tecnici che tali Organismi debbono assumere nello specifico settore della promozione.

All'articolo 5 viene esplicitato il meccanismo di disciplina delle deleghe nei confronti del quale non vi è nulla di rilevante da osservare.

4

All'articolo 6 ci si occupa del rilievo turistico del territorio, secondo quanto disposto dal secondo capoverso dell'articolo 4 della citata Legge nazionale 17 Maggio 1983 n. 217.

Tale capoverso, come è noto, stabilisce che le Regioni debbono "individuare gli ambiti territoriali turisticamente rilevanti" definendo implicitamente come "non rilevanti" le aree in essi non comprese .

Visto l'enorme patrimonio di attrattive monumentali, culturali, storiche, paesaggistiche, ambientali, folcloristiche, enogastronomiche ed artigianali presenti sull'intero territorio, la Regione Puglia, insieme con altre Regioni, non ha ritenuto di aderire ad una ripartizione così netta (aree rilevanti ed aree non rilevanti), reputando, invece, preferibile e più aderente alla propria configurazione territoriale e turistica la suddivisione del territorio in "turisticamente rilevante" e "turisticamente influente".

Il primo è caratterizzato da una più avanzata fase di attuazione di "processi di sviluppo turistico già avviati" e comprende aree e località che hanno già raggiunto una considerevole notorietà sul mercato della domanda e che fruiscono di una più accentuata intensità di "attrattive turistiche primarie". Il secondo (territorio turisticamente influente) si qualifica come tale per la sua funzione di "connettivo di irradamento", per la sua attitudine a completare l'offerta e l'attrattiva turistica primaria con altre attrattive ed offerte che completano il "pacchetto di vacanza" e per la sua suscettibilità di progressivo, futuro sviluppo turistico, in armonia con l'obiettivo regionale di capillarizzare, nella misura maggiore possibile, i benefi-

ci economici e sociali che il turismo può arrecare all'intero territorio regionale.

Un "territorio turisticamente influente" non può, nè deve essere lasciato a se stesso ed, infatti, il disegno di legge in esame prevede che esso sia curato direttamente dalle A.P.T. le quali, pertanto, vengono ad occuparsi anche del territorio turisticamente influente, pur restando la normativa fiscale concernente il pagamento dell'imposta di soggiorno (o di altri tributi integrativi e sostitutivi aventi la medesima finalità) limitata alle aree ricomprese nel "territorio turisticamente rilevante" il quale ultimo, in ossequio a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia, denuncia già l'esistenza di concreti e consistenti processi di sviluppo turistico. In tal modo, si ritiene di avere assicurato l'adeguata cura e tutela degli interessi turistici dell'intero territorio, pur senza perdere di vista l'indispensabile gradualità che i relativi processi di sviluppo debbono avere (nel tempo e nello spazio) e senza estendere l'imposizione tributaria alle aree in cui i processi di sviluppo turistico sono ancora in fase embrionale e senza porre altri interlocutori (oltre alle A.P.T.) nel contesto dell'apparato turistico sub regionale che assolve funzioni tecniche e promozionali.

A tal fine, è stato necessario dividere, prima, il territorio regionale in circoscrizioni che delimitano l'area di competenza di ciascuna A.P.T., poi, nell'interno di ognuna di tali circoscrizioni, delimitare il "territorio turisticamente rilevante" e quello "turisticamente influente".

Tali ripartizioni si evincono dalla "tabella A" riportata in allegato al presente articolato e facente parte integrante di esso. L'individuazione degli ambiti territoriali descritti in tale tabella è il risultato dell'applicazione dei seguenti criteri di determinazione:



a) prioritaria valutazione della rilevanza turistica dei territori delle attuali Aziende Autonome, cioè, delle "Stazioni di cura, soggiorno e turismo" già riconosciute in Puglia con la precedente normativa statale e regionale. Si tratta, come è noto, di territori comunali di indubbia rilevanza turistica, caratterizzati da notevoli attrattive storico-artistiche, ambientali, paesaggistiche e/o da risorse termali, dalla presenza di una cospicua ricettività alberghiera ed extralberghiera e che registrano un significativo movimento di turisti e forestieri.

b) Valutazione di nuovi "ambiti territoriali turisticamente rilevanti" che, pur non risultando compresi nelle attuali Stazioni di cura, soggiorno e turismo, presentano una indubbia rilevanza turistica e vanno pertanto considerati alla stessa stregua di quelli di cui alla precedente lettera a) e sottoposti alla medesima normativa tributaria. (In sostanza, occorre per essi richiedere i medesimi pareri previsti per la costituzione delle A.A.C. S.T.).

c) Individuazione, intorno alle aree di cui ai precedenti punti a) e b) di "ambiti territoriali turisticamente influenti" ricompresi nei limiti di ciascuna delle circoscrizioni configurate.

d) evitare, in ogni caso, una inopportuna e dannosa frammentazione del territorio turisticamente rilevante in un gran numero di "ambiti" non corrispondente allo spirito ed alla lettera della norma di cui all'art. 4 della legge quadro e, soprattutto, non idonea a favorire i processi di sviluppo turistico che la Puglia deve attivare, processi di sviluppo che non si misurano certamente con il numero delle A.P.T. che vengono costituite e che non possono certo realizzarsi se i fondi disponibili venissero

impegnati prevalentemente per le spese fisse destinate alla sede od al personale.

Con l'articolo 7 si istituiscono le Aziende di Promozione Turistica (A.P.T.) le quali si configurano come organismi strumentali della Regione che hanno il compito di promuovere lo sviluppo delle "circoscrizioni" in cui operano e che, come si è detto, comprendono sia "territori turisticamente rilevanti" che "territori turisticamente influenti". Va notato che il punto "c" dell'articolo in esame prevede che le stesse A.P.T., previo nulla osta della Regione, possano aprire, nel territorio di propria competenza, gli "Uffici di informazione ed accoglienza turistica" (I.A.T.) previsti dalla Legge Quadro. Questo dispositivo si completa con quello previsto alla lettera "h" dell'art. 2, nel quale si specifica che la Regione concede il nulla osta in oggetto: "previo accertamento dell'esistenza delle risorse finanziarie" per il funzionamento di ciascuno degli I.A.T. di cui si propone l'istituzione.

L'ultimo capoverso dell'articolo in esame chiarisce che le attività svolte dalle A.P.T., ove esplicate al di fuori dell'ambito di rispettiva competenza territoriale, debbono essere analiticamente descritte nel "programma" che le A.P.T. stesse debbono annualmente predisporre ai sensi del successivo art. 23 e debbono essere, pertanto, esplicitamente approvate dalla Regione. Ove riferite al mercato internazionale, tali iniziative debbono essere svolte esclusivamente dalla Regione, la quale può anche avvalersi del personale incardinato nelle piante organiche delle singole Aziende: tanto per le iniziative proposte dalle Aziende stesse, quanto per quelle che la Regione assume nell'interesse dell'intero territorio o di parti di esso.

8

Naturalmente, come specifica l'ultimo capoverso del successivo art. 23, i programmi delle Regioni vengono esaminati, per l'approvazione, dalla Giunta Regionale e, qualora riferite al mercato internazionale, possono concorrere alla formazione del progetto promozionale turistico Regionale che la Giunta approva annualmente entro il mese di aprile, in armonia con le disposizioni dell'art. 4, secondo comma, del DPR 24/7/1977 n. 616, in tema di iniziative da realizzare all'estero.

L'art. 8 sancisce che spetta alla Regione la funzione di coordinamento delle attività delle A.P.T. che operano sul proprio territorio, secondo le direttive e le altre disposizioni contenute nel piano Regionale di settore riguardanti il turismo. I motivi per i quali la Regione esplica direttamente tale attività di coordinamento sono tanto evidenti e tanto direttamente si ricollegano all'attività di programmazione, da non richiedere commenti particolari. Anche il collegamento fra l'attività delle A.P.T. ed i contenuti, gli obiettivi e le "linee guida" del Piano Regionale di settore riguardante il turismo, sono posti in piena luce nell'articolo in esame e caratterizzano la posizione strumentale che le A.P.T. devono assumere quali organi operativi di realizzazione dell'attività promozionale necessaria per conseguire i processi di sviluppo e gli obiettivi di politica turistica indicati dal piano. Da ciò consegue che le A.P.T. debbono ricevere precise e sistematiche direttive dalla Regione e che tali direttive debbono ispirarsi direttamente al Piano di settore. Solo in tal modo, tale Piano assume la pienezza delle sue funzioni che non sono astratte e teoriche, ma debbono trovare concreto seguito nelle direttive, nei provvedimenti di esecuzione e nelle attività operative.

9

Similmente, il Piano di settore, ricollegandosi istituzionalmente e funzionalmente al più ampio "Programma generale di sviluppo della Regione" assicura il più profondo e sistematico inserimento del turismo nella programmazione e, contestualmente, la partecipazione degli Enti Locali ai processi, alle procedure ed alle scelte operate dalla programmazione. Appare, infatti, incontrovertibile che i processi di programmazione ai quali i rappresentanti degli Enti Locali debbono partecipare hanno, necessariamente, carattere intersettoriale e comportano, pertanto, quella visione globale di "destinazione e gestione del territorio" che i rappresentanti degli Enti Locali debbono, appunto, interpretare ed esprimere. La partecipazione degli Enti Locali alle procedure ed ai modelli di formazione degli schemi e dei contenuti della programmazione - e, più particolarmente, di quella intersettoriale - fanno sì che le volontà e le esigenze proprie di ciascun comparto territoriale si traslino dal "Programma generale" ai "Piani settoriali" e, da questi, agli organi operativi tramite qualificate e precise "direttive" che raccordano la programmazione al coordinamento ed, entrambe, all'attività concreta.

E' dunque la programmazione a costituire lo strumento e l'ambito essenziale per il collegamento delle A.P.T. con gli Enti Locali, attraverso le "direttive", nè diversamente potrebbe essere, se non si vogliono compromettere drasticamente: da un lato l'amministrabilità e la funzionalità degli organismi operativi e, dall'altro, il ruolo, la dignità e l'utilità della stessa programmazione.

E' proprio per questi motivi che, nell'art. 8 della legge in esame, viene sottolineato che il collegamento con

10

gli Enti Locali avviene attraverso gli strumenti propri della programmazione la quale, proprio per le funzioni che essa assume, consente di evitare che il collegamento con gli Enti Locali venga ad incentrarsi su di una partecipazione diretta e personale degli Organi collegiali delle Aziende che darebbe luogo, fra l'altro, ad una sorta di programmazione empirica ed occasionale di carattere corporativo.

Gli articoli n. 9, 10 ed 11<sup>12</sup> non richiedono commenti particolari mentre, dal suo canto, l'art. 13 si ricollega a quanto appena detto sul ruolo della programmazione e tiene in adeguato conto l'esigenza di raccordare l'attività operativa che le A.P.T. sono chiamate a compiere con la commercializzazione. Va infatti tenuto presente che il compito principale delle Aziende è quello di svolgere attività promozionale e che questa non ha significato nè utilità pratica se non si raccorda strettamente e sistematicamente alla commercializzazione che trasforma le propensioni e gli orientamenti della domanda in concreti atti di acquisto che ingenerano lo sviluppo economico. Questa specifica e bene evidente esigenza ha ispirato la struttura e la composizione del Consiglio di amministrazione previste all'art. 13 del disegno di legge in esame che, stabilendo un numero complessivo di 17 componenti, favorisce anche l'amministrabilità delle Aziende, amministrabilità che viene poi assicurata anche dallo snello Comitato Esecutivo previsto dall'articolo 14. L'agile struttura del Comitato Esecutivo non sarebbe stata da sola sufficiente ad assicurare l'elasticità amministrativa, la tempestività decisionale e la razionalità operativa che le Aziende debbono possedere per

11

che le competenze del Consiglio di Amministrazione sono, inevitabilmente, tanto vaste che nulla potrebbe il Comitato Esecutivo di fronte ad un Consiglio che risultasse paralizzante per la sua eccessiva ampiezza o per l'eterogeneità della sua composizione.


I restanti articoli della legge non richiedono commenti particolari perchè sono ispirati alla normativa vigente sul personale, sulla vigilanza, sul controllo degli atti, sull'impostazione dei bilanci e sulla contabilità.

Con l'articolo 28 viene sancito lo scioglimento degli Enti Provinciali per il Turismo delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo e l'assunzione da parte dei loro Presidenti delle funzioni di Commissari liquidatori.

Gli ultimi articoli precisano la destinazione del personale degli Enti, nonchè il trasferimento dei loro beni e delle loro obbligazioni..

La IV<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente ha approvato a maggioranza il provvedimento che oggi si sottopone al Vostro esame auspicando che con il nuovo assetto istituzionale si pongano le premesse per un salto di qualità del turismo di cui la Regione Puglia ha pienamente diritto.

Giuseppe COLONNA



**Consiglio Regionale  
della Puglia**

12

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

D.D.L. "RIORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE TURISTICA REGIONALE  
IN ATTUAZIONE DELL'ART.4 DELLA LEGGE 17 MAGGIO 1983 N. 217"

Art. 1  
(Finalità)

La Regione, in attuazione dell'ultimo comma dell'art.56 del  
D.P.R. 24 luglio 1977, n.616 e dell'art.4 della legge 17 mag-  
gio 1983 n.217, provvede con la presente legge al riordino del  
l'Amministrazione locale del turismo, secondo i principi di de-  
centramento contenuti nella Costituzione e nello Statuto regio-  
nale. *Alle R.P.*

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

13

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

Art.2  
(Compiti della Regione)

Spettano alla Regione le funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento al fine di realizzare un più equilibrato sviluppo del turismo sul proprio territorio.

Fra tali funzioni sono ricompresi, in particolare, le seguenti:

- a) programmazione e coordinamento delle iniziative ed attività poste in essere dagli organismi indicati all'art.7;
- b) promozione dell'associazionismo e della cooperazione per la individuazione e la commercializzazione del prodotto turistico regionale e locale;
- c) riqualificazione e sviluppo dell'offerta turistica;
- d) promozione della domanda anche attraverso il sostegno di idonee iniziative di commercializzazione verso i Paesi extraeuropei;
- e) collegamento fra la programmazione regionale e quella interregionale e nazionale;
- f) autorizzazione all'apertura ed alla conduzione di agenzie di viaggio e turismo;
- g) riconoscimento delle associazioni pro-loco attraverso l'iscrizione all'Albo regionale istituito presso l'Assessorato regionale al turismo;
- h) concessione del nulla osta alla creazione, da parte delle Aziende di cui all'art.8, di uffici di Informazione ed Accoglienza ai Turisti, previo accertamento dell'esistenza delle risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento.



**Consiglio Regionale  
della Puglia**

16

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

Art. 3  
(Deleghe alle Province)

Sono delegate alle Province le funzioni amministrative nelle seguenti materie:

- a) raccolta ed istruttoria delle denunce dei prezzi delle strutture ricettive gestite da imprese turistiche di cui all'art.7 della legge 17 maggio 1983 n.217, ai fini delle determinazioni di competenza del Comitato Provinciale Prezzi;
- b) esame delle tariffe per le prestazioni delle attività professionali previste dall'art.11 della legge 17 maggio 1983 n.217 ai fini delle determinazioni di competenza del Comitato Provinciale Prezzi;
- c) raccolta ed elaborazione, secondo le direttive impartite dalla Regione, dei dati statistici sulle strutture ricettive e sul movimento turistico del territorio provinciale, con la collaborazione delle A.P.T. di cui al successivo art.7.

Le Province possono richiedere alle A.P.T. pareri tecnici in materia turistica ed avvalersi, mediante convenzione, degli uffici delle A.P.T. per la istruttoria delle pratiche concernenti lo svolgimento delle funzioni amministrative delegate dalla presente legge.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

15

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

Art. 4  
(Deleghe ai Comuni)

Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative in materia di:

- a) classificazione delle strutture ricettive, sulla base delle disposizioni contenute negli artt. 6 e 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e dei criteri stabiliti con legge regionale;
- b) locazione di immobili destinati a strutture ricettive di cui all'art.6 della legge 17 maggio 1983, n.217;
- c) imposizione del vincolo di destinazione delle strutture ricettive e rimozione del vincolo stesso con conseguente altra destinazione in conformità alle disposizioni di cui all'art.8 della legge 17 maggio 1983, n.217;
- d) formulazione di pareri di cui alla legge 31 dicembre 1982, n.979, art.41, ed ogni altra funzione regionale concernente l'uso del demanio marittimo, la quale è fluviale per finalità turistiche e ricreative.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

16

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

Art. 5  
(Disciplina delle deleghe)

Nell'esercizio delle funzioni amministrative regionali, gli Enti locali delegati sono tenuti ad osservare, oltre alle disposizioni della presente legge, quelle dettate dallo Statuto della Regione Puglia e dalle altre leggi regionali, ove applicabili.

Nel caso del rapporto di delega, il Consiglio regionale e la Giunta regionale, ognuno nell'ambito della propria competenza, possono emanare direttive concernenti le funzioni delegate.

In caso di inerzia dell'Ente delegato, il Presidente della Giunta regionale invita l'Ente stesso a provvedere entro <sup>il termine di</sup> tre giorni; decorso tale termine provvede direttamente la Giunta regionale al compimento del singolo atto.

La revoca delle funzioni delegate con la presente legge è attuata con legge regionale, di norma nei confronti di tutti gli enti delegati di eguale livello istituzionale.

La revoca nei confronti di un singolo Ente è ammessa, sempre per legge, nei soli casi di persistente e grave violazioni delle leggi e delle direttive regionali.

In caso di revoca, il Consiglio regionale è tenuto a disciplinare, contestualmente, i rapporti non ancora definiti, nominando, se necessario, un apposito Commissario.

Gli Enti delegati, prima di iniziare l'esercizio delle funzioni delegate, determinano, con atto dei rispettivi Consigli, la ripartizione tra i propri organi delle funzioni stesse, dando tempestiva comunicazione alla Regione che ne curerà la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Nella emanazione degli atti concernenti le funzioni delegate con la presente legge, gli Enti delegati devono fare espressa menzione della delega stessa di cui sono destinatari.

Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo.

La Regione e gli Enti delegati sono tenuti a fornirsi, reciprocamente e a richiesta, informazioni, dati statistici e ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

La Regione rimborserà annualmente agli enti delegati le spese concernenti l'esercizio delle funzioni delegate anche sulla base di apposite convenzioni.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

17

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

Art. 6

(Rilievo turistico del territorio)

Il territorio della Regione è suddiviso in zone contigue d'interesse turistico, delimitate nell'allegata Tab. "A", che è parte integrante della presente legge.

In ciascuna zona è individuato e delimitato, con la citata Tab. "A", ai sensi dell'art.4 della legge 17 maggio 1983, n.217, l'ambito territoriale turisticamente rilevante che, ad ogni effetto, è considerato "stazione di cura, soggiorno e turismo".

E' fatto salvo il parere del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art.58, punto 1), del D.P.R. n.616/1977, relativamente alle località incluse negli ambiti territoriali di cui al comma precedente, che non abbiano già conseguito il riconoscimento di stazioni di cura, soggiorno e turismo.

Il restante territorio di ciascuna zona di cui al primo comma viene considerato turisticamente influente, ai fini di una politica turistica che comprenda e valorizzi, pur nella necessaria gradualità, le risorse dell'intero territorio regionale.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

18

Art. 7

(Aziende di promozione turistica)

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, è istituita, in ciascuno degli ambiti territoriali di cui al secondo comma del precedente articolo una Azienda di promozione turistica (A.P.T.), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, munita di autonomia amministrativa e di gestione, quale ente strumentale della Regione.

Il decreto stabilisce la denominazione dell'Azienda e ne individua la sede nel Comune turisticamente più rilevante.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

19

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

Art. 8  
(Compiti delle A.A.P.T.)

Le Aziende di promozione turistica hanno il compito di promuovere ed incrementare il movimento turistico nell'ambito del loro territorio.

In particolare, le Aziende:

- a) promuovono la conoscenza dei rispettivi ambiti territoriali, incrementandone le attrattive e la fruibilità mediante la realizzazione di idonee iniziative di promozione e di accoglienza;
- b) contribuiscono alla valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, paesaggistico ed ecologico esistente;
- c) istituiscono, previo nulla osta della Regione, uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT);
- d) promuovono e realizzano manifestazioni, spettacoli ed ogni altra iniziativa di interesse turistico, anche con il concorso degli enti e delle associazioni locali interessate;
- e) svolgono attività di consulenza, con parere obbligatorio, per tutte le iniziative turistiche o con riflessi turistici promosse o comunque finanziate o sostenute dalla Regione, dagli enti locali, da Enti o aziende dipendenti dalla Regione, per l'ambito turistico di competenza dell'A.P.T. o per la zona di influenza della medesima A.P.T.;
- f) svolgono attività di assistenza a favore degli operatori turistici locali;
- g) promuovono iniziative dirette alla realizzazione, gestione e valorizzazione di impianti e di servizi di prevalente interesse turistico e partecipano ad iniziative simili promosse da altri soggetti;
- h) raccolgono ed elaborano, secondo le direttive impartite dalla Regione, i dati statistici concernenti la domanda e l'offerta turistica del loro territorio;
- i) danno impulso e provvedono al coordinamento delle attività turistiche di base;
- l) vigilano e controllano sulle operazioni di applicazione e riscossione dell'imposta di soggiorno.

Le attività di cui al comma precedente, ove esplicate al di fuori dell'ambito territoriale di competenza, ma sul territorio nazionale, devono essere autorizzate dalla Regione in sede di approvazione dei programmi di cui al successivo art. 22.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

20

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

Art. 9

(Uffici di Informazione ed accoglienza turistica)

Le Aziende di promozione turistica possono istituire, d'intesa con i Comuni interessati, previo nulla osta della Regione, propri uffici di informazione e di accoglienza turistica, denominati IAT, nei Comuni inclusi nell'ambito turistico di competenza.

E' consentito l'uso della medesima denominazione, IAT, anche agli uffici di informazione promossi e gestiti dalle Associazioni turistiche "Pro Loco", istituiti previo nulla osta della Regione e d'intesa con la APT territorialmente competente che valuterà l'idoneità dei locali, delle attrezzature, del personale addetto.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

21

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

Art. 10

(Collegamento dell'Azienda con gli Enti locali)

Spetta alla Regione la funzione di coordinamento delle Aziende che operano sul proprio territorio, secondo le direttive e le altre disposizioni contenute nel piano regionale di settore riguardante il turismo.

All'elaborazione del piano di cui al comma precedente, partecipano, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente, gli enti locali territoriali.



**Consiglio Regionale  
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

22

Art. 11

(Organi dell'A.P.T.)

Sono organi dell'A.P.T.:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo;
- il Collegio dei Revisori.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

23

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

Art. 12

(Il Presidente)

Il Presidente, è nominato con decreto del Presidente della Giunta su designazione del Consiglio Regionale.

Egli rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile per una sola volta.

Il Presidente rappresenta legalmente la A.P.T., convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, emana gli atti occorrenti al regolare funzionamento dell'Ente, vigila sull'esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo.

In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito da un componente del Comitato Esecutivo da esso delegato, ovvero, in mancanza di delega, dal più anziano di età dei componenti tale comitato.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

24

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

Art. 13

(Il Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, dura in carica cinque anni, ed è composto, oltre che dal Presidente, da:

- a) tre rappresentanti dei Comuni il cui territorio ricade in tutto o in parte nell'ambito territoriale dell'APT.  
Qualora i Comuni i cui territori siano considerati turisticamente rilevanti risultassero in numero inferiore a tre il limite di cui al comma precedente viene conseguentemente ridotto;
- b) un rappresentante designato dalla Provincia;
- c) un rappresentante <sup>designato</sup> dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
- d) tre esperti in materia turistica eletti dal Consiglio Regionale;
- e) sette rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali sindacali maggiormente rappresentative, delle seguenti categorie, settori ed associazioni:
  - 1) imprese alberghiere;
  - 2) imprese extraalberghiere;
  - 3) agenzie di viaggio;
  - 4) lavoratori del settore turistico;
  - 5) associazioni del tempo libero;
  - 6) organizzazioni cooperative del settore;
  - 7) associazioni pro loco.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti e le associazioni di cui al comma precedente, provvedono alla designazione dei propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione delle A.P.T.. I relativi atti esecutivi ai sensi di legge, sono trasmessi al Presidente della Regione.

Il Presidente della Regione, nei successivi 30 giorni, una volta designati almeno la metà più uno dei membri, provvede con proprio decreto, su conforme delibera della Giunta, alla nomina del Consiglio di Amministrazione.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

25

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

Art. 14

(Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione)

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) l'approvazione dei programmi e delle direttive concernenti l'attività annuale e pluriennale dell'A.P.T.;
- b) l'approvazione del bilancio di previsione e le sue eventuali variazioni;
- c) l'approvazione del conto consuntivo e dello stato patrimoniale dell'A.P.T.;
- d) l'elezione dei membri del Comitato Esecutivo;
- e) la determinazione delle indennità spettanti al Presidente e agli altri amministratori della A.P.T. nei limiti stabiliti dall'art. 19;
- f) l'adozione del regolamento di contabilità aziendale nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 26;
- g) la costituzione degli uffici di informazione e di accoglienza turistica;
- h) l'adozione della pianta organica nonché l'emanazione dei provvedimenti concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale;
- i) la deliberazione degli investimenti che vincolano il bilancio per oltre tre esercizi finanziari;
- l) l'acquisto, l'alienazione e le locazioni ultranovennali di beni immobili.

Il Direttore dell'A.P.T. svolge le funzioni di Segretario.

Il Bilancio dell'AsBTe deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

26

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

Art. 15

(Composizione del Comitato Esecutivo)

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente della A.P.T. e da sei membri eletti fra i componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui 1 tra i componenti di cui alla lettera d) dell'art. 13, 1 in rappresentanza degli Enti Locali, 2 in rappresentanza delle associazioni degli operatori turistici, 1 in rappresentanza delle organizzazioni sindacali e 1 tra i componenti di cui ai punti 5,6,7 della lettera e) dell'art.13.

Il Comitato Esecutivo resta in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione e continua ad esercitare le sue funzioni sino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

27

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

Art. 16

(Attribuzioni del Comitato Esecutivo)

Spetta al Comitato Esecutivo:

- a) adottare gli atti necessari per dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) predisporre gli atti da sottoporre alla approvazione del Consiglio di Amministrazione e fissare l'ordine del giorno delle relative sedute;
- c) deliberare su ogni argomento che non rientri nella specifica competenza del Consiglio di Amministrazione e per assicurare il regolare funzionamento dell'Azienda.

In presenza di riconosciuti motivi di indifferibilità ed urgenza, il Comitato Esecutivo può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione; tali provvedimenti debbono essere ratificati dal Consiglio stesso alla prima seduta successiva.

Il Direttore dell'A.P.T. svolge le funzioni di Segretario.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

28

Art. 17

(Collegio dei Revisori)

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione del Consiglio Regionale, e dura in carica cinque anni.

I componenti del Collegio restano in carica fino alla loro sostituzione.

Esso è composto da tre membri, scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti, di cui uno designato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

Il Collegio, nella sua prima seduta, provvede all'elezione del Presidente.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

28

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

Art. 18

(Attribuzioni del Collegio dei Revisori)

Spetta al Collegio dei Revisori:

- a) la redazione, prima dell'approvazione del conto consuntivo e del rendiconto patrimoniale, di una relazione sulla gestione e sui risultati economici e finanziari della medesima;
- b) la verifica, almeno trimestrale, della situazione di cassa, nonché dell'andamento finanziario e patrimoniale dell'Azienda;
- c) la vigilanza, attraverso l'esame degli atti e dei documenti contabili, sulla regolarità dell'Amministrazione, formulando gli eventuali rilievi.

I revisori dei conti possono assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, delle quali devono ricevere comunicazione.

Copia dei verbali delle riunioni del Collegio dei revisori sono inviate all'Assessorato al Turismo della Regione.



**Consiglio Regionale  
della Puglia**

30

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

Art. 19

(Indennità di carica e gettoni di presenza).

L'indennità di carica spettante al Presidente dell'A.P.T. è raggugliata al 50% dell'indennità fissa mensile prevista per il Consigliere regionale ai sensi della legge regionale 25/2/72 n. 4 e successive variazioni e modificazioni.

Ai componenti del <sup>Consiglio</sup> Comitato di Amministrazione e del Collegio dei Revisori spetta per ogni seduta un gettone di presenza di L. 30.000 ai sensi della l.r. 45/981.

*em.*

Ai componenti degli organi collegiali spettano, altresì, le indennità ed i rimborsi spese in misura pari a quelli previsti per il personale dirigenziale dalla L.R. n. 42/79 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

31

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

Art. 20

(Decadenza degli organi dell'A.P.T.)

I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori decadono allorchè:

- a) perdono i requisiti in base ai quali sono stati nominati;
- b) non intervengono a tre sedute consecutive dell'organo di appartenenza senza giustificato motivo.

Decorso il termine di 20 giorni dall'invito comunicato all'interessato a fornire giustificazioni, il Presidente della Azienda trasmette gli atti relativi al Presidente della Regione per la delibera di decadenza.

Nei casi di decadenza, di morte o di dimissioni di un componente degli organi collegiali dell'Azienda, il Presidente della Regione provvede alla sostituzione con l'osservanza delle norme dettate dai precedenti artt. 13 e 17 entro il termine di tre mesi.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

32

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

Art. 21  
(Personale dell'A.P.T.)

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell'A.P.T. è disciplinato dalla legge regionale di recepimento dell'accordo sindacale per i dipendenti delle Regioni e degli enti pubblici non economici da essi dipendenti.

Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza il personale dell'A.P.T., inquadrato a norma della presente legge, è iscritto all'Istituto Nazionale per l'Assistenza ai dipendenti degli Enti Locali (INADEL) ed alla Cassa per le Pensioni ai Dipendenti degli Enti Locali (CPDEL).

Per i posti di ruolo si accede mediante pubblico concorso per esami secondo le modalità e le condizioni previste dall'apposito regolamento del personale.

L'A.P.T. può assumere, senza concorso, il personale necessario a svolgere le funzioni temporanee con contratti a termine di durata non superiore a tre mesi ogni anno o in sostituzione di dipendenti di ruolo assenti per maternità nelle ipotesi previste dalla vigente legislazione.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

33

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

Art.22 A  
(Programmi operativi delle A.P.T.)

In conformità alle direttive ed agli indirizzi enunciati dalla Regione ai sensi dell'art.2 della presente legge, le Aziende di promozione turistica predispongono programmi annuali e pluriennali finalizzati all'attuazione dei compiti e delle funzioni di cui al suddetto articolo.

A tal fine, trasmettono alla Giunta regionale, entro il 15 marzo di ogni anno, i programmi da attuarsi nell'anno successivo, nel rispetto delle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art.8, fornendo i seguenti elementi:

- a) gli obiettivi di sviluppo della domanda turistica da conseguire nel periodo considerato;
- b) gli eventuali riferimenti alle attività preordinate dagli Enti locali, dalle Associazioni e dagli Operatori turistici con i quali intendono cooperare;
- c) le previsioni finanziarie del programma;
- d) la descrizione analitica delle singole iniziative da assumere al di fuori del proprio territorio.

I programmi vengono esaminati, per l'approvazione, dalla Giunta regionale e, qualora riferiti al mercato internazionale, possono concorrere alla formazione del progetto promozionale turistico regionale che la Giunta approva annualmente entro il mese di aprile, in armonia con le disposizioni dell'art.4, 2° comma, del D.P.R. 24/7/1977 n.616 in tema di iniziative da realizzarsi all'estero.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

34

Art. 23

(Controllo sugli atti dell'A.P.T.)

Sono soggetti all'approvazione della Giunta Regionale i seguenti atti dell'APT:

- a) i programmi annuali e pluriennali;
- b) il regolamento di contabilità, gli altri regolamenti e le relative modifiche;
- c) le deliberazioni concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale;
- d) le deliberazioni concernenti le indennità agli amministratori;
- e) le deliberazioni che comportino spese pluriennali o superiori a 500 milioni di lire, con esclusione di quelle autorizzate dalla Giunta regionale ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo;
- f) le deliberazioni concernenti l'assunzione di mutui;
- g) le deliberazioni concernenti i servizi di esattoria, tesoreria e cassa.

Gli atti di cui al precedente comma sono approvati entro trenta giorni dalla loro ricezione da parte della Giunta regionale.

I bilanci di previsione annuale e pluriennale, le loro variazioni ed i conti consuntivi sono approvati con le procedure di cui al successivo art.25.

Sono soggetti ad autorizzazione della Giunta regionale gli atti di acquisto e di alienazione di beni immobili, gli atti di accettazione di donazioni, eredità e legati, le rinunzie e le transazioni che superino il valore di L.50.000.000.

Gli atti diversi da quelli di cui al primo comma sono sottoposti al controllo della Giunta regionale con le procedure di seguito fissate.

L'elenco di tutti i provvedimenti di cui al precedente comma deve essere trasmesso alla Giunta regionale che può chiedere copia dei medesimi nei 10 giorni successivi alla ricezione.

Gli atti richiesti possono essere annullati dalla Giunta regionale nei successivi 20 giorni.

Entro lo stesso termine, la Giunta regionale può, altresì, richiedere all'Ente chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Qualora entro il termine di 10 giorni dalla ricezione dell'elenco la Giunta non richieda copia degli atti, gli stessi diventano esecutivi.

Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione fatti salvi gli eventuali controlli di cui agli artt.41 e seguenti della legge 10/2/1953 n.62 sulle delibere assunte dagli organi regionali.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

35

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

Art. 24

(Vigilanza sull' A.P.T.)

La Giunta Regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'A.P.T.

Nell'esercizio del potere di vigilanza, il Presidente della Giunta Regionale, sentita la medesima, può:

- a) disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento delle Aziende;
- b) provvedere, previa diffida agli Organi delle Aziende, al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di legge e di regolamento, anche con la nomina di Commissari "ad acta";
- c) sciogliere gli Organi delle Aziende per gravi violazioni di legge e regolamenti, per persistenti inadempienze su atti dovuti, per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti.

Con la stessa procedura, il Presidente della Giunta Regionale può nominare un Commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per una sola volta, entro il quale si deve procedere al rinnovo degli Organi dell'Azienda di Promozione Turistica.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

36

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

Art. 25

(Bilanci di previsione e conti consuntivi dell'A.P.T.)

Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo delle Aziende di Promozione Turistica sono approvati con le modalità previste dalla normativa regionale.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

37

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

Art. 26

(Contabilità della A.P.T.)

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione approva il regolamento-tipo di contabilità che dovrà essere adottato dalle A.P.T., e nel quale si terranno in particolare conto le esigenze operative, di funzionalità, flessibilità e tempestività decisionale che le Aziende medesime debbono possedere.

Fino all'entrata in vigore del regolamento di contabilità, si applicano le disposizioni della legge regionale n.17/1977, nonché, in materia di contratti e di ~~amministrazione~~ del patrimonio, le disposizioni contenute nei titoli II e III del D.P.R. 16,12,19~~77~~, n. 696, in quanto applicabili.



**Consiglio Regionale  
della Puglia**

23

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

(Art. 27)

(Entrata e Patrimonio dell'A.P.T.)

Le entrate dell' A.P.T. sono costituite dai seguenti proventi:

- 1) la quota del gettito dell'imposta di soggiorno di cui al R.D.L. 24/11/1938, N. 1926 convertito nella legge 2/7/1939, n. 739 e sue emodificazioni ed integrazioni, già spettante alle Aziende Autonome Cura Soggiorno e Turismo, riscossa nelle stazioni di cura, soggiorno e turismo comprese nello ambito di ciascuna Azienda;
- 2) le entrate sostitutive dei tributi speciali di cui alla legge 4/3/1958 n. 174, modificata con D.P.R. 26/10/1972, n. 638, attualmente spettanti alle Aziende Autonome Cura Soggiorno e Turismo;
- 3) la quota del fondo regionale del turismo stabilita annualmente con la legge di approvazione del bilancio e commisurata:
  - a) all'ammontare del gettito dei seguenti tributi, entrate sostitutive e contributi riscossi al 31 agosto dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio, depurato dei relativi rimborsi:
    - a1) gettito dell'imposta di soggiorno attualmente spettante agli Enti Provinciali per il Turismo;
    - a2) entrate sostitutive dei soppressi tributi di cura e sugli spettacoli di cui agli articoli 12, 13 e 14 del R.D.L. 15 aprile 1926, n. 765 e successive modificazioni, attualmente dovute dalle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo a favore degli Enti Provinciali per il Turismo;
    - a3) contributi delle amministrazioni provinciali di cui all'art. 2 della legge 4 marzo 1958, n. 174 e successive modificazioni, attualmente dovuti agli Enti Provinciali per il Turismo;
    - a4) contributi delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di cui all'art. 2 del D.L.n. 2303 del 1936, attualmente spettanti agli Enti Provinciali per il Turismo;
  - b) all'ammontare dei contributi ordinari già devoluti dalla Regione agli Enti Provinciali per il Turismo ed alle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo ai sensi della legge n. 114 del 1964 e della legge n. 1213 del 1956 per importi non inferiori ai correlativi stanziamenti iscritti nel bilancio regionale per l'anno 1985.

..//..

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

38

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

segue art. 27

Il fondo regionale di cui al comma precedente è ripartito tra le Aziende di Promozione Turistica e tra gli Enti locali destinatari di delega a norma della presente legge, con deliberazione della Giunta Regionale in conformità a criteri di riparto dalla stessa stabiliti, sentita la competente commissione consiliare.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

60

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

ART. 28

(Scioglimento degli Enti Provinciali per il Turismo  
e delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo)

Gli Enti Provinciali per il Turismo e le Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo che operano nella Regione sono disciolti con decorrenza dalla data di costituzione delle Aziende di Promozione Turistica.

Dall'entrata in vigore della presente legge, i Presidenti degli Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome di Cura Soggiorno e Turismo, assumono le funzioni di commissari liquidatori per la gestione degli affari correnti fino alla data di costituzione delle Aziende.

em.

I commissari liquidatori, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, inviano alla Giunta regionale:

- a) lo stato di consistenza dei beni sia mobili, sia immobili di proprietà dell'Ente o dell'Azienda nonché la ricognizione totale dei rapporti attivi e passivi esistenti;
- b) il bilancio di liquidazione;
- c) l'elenco del personale a qualunque titolo in servizio con i dati sulle qualifiche possedute, sul trattamento economico, sulle mansioni effettivamente svolte.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

ART. 29

(Trasferimento dei beni e delle obbligazioni)

La Giunta regionale, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di scioglimento, sulla base degli stati di consistenza e dei bilanci rassegnati dai Commissari liquidatori, attribuisce i beni ed ogni altro rapporto giuridico già intestato agli EE.PP.T. ed alle AA.AA.C.S.T., la cui circoscrizione ricada interamente in un unico ambito alla Azienda territorialmente competente.

I beni e gli altri rapporti giuridici intestati agli EE.PP.T. ed AA.AA.C.S.T. la cui circoscrizione non ricada interamente in un unico ambito, sono trasferiti, con le medesime procedure di cui al comma precedente, e con i seguenti criteri:

- a) i beni immobili di proprietà o ogni altro titolo posseduti sono attribuiti all'A.P.T. competente sull'ambito territoriale in cui il bene immobile è situato;
- b) i beni immobili di proprietà o ad ogni altro titolo posseduti dagli E.P.T., e dalle AA.C.S.T., che non siano situati in alcun ambito turistico, sono attribuiti alla Regione, che li destina a scopi turistici;
- c) i beni mobili soggetti a registrazione, di proprietà e ad ogni altro titolo posseduti, sono attribuiti all'A.P.T. nel cui ambito territoriale abbia la sede l'E.P.T. e l'AA.C.S.T. intestataria;
- d) i beni immobili soggetti a registrazione o ad ogni altro titolo posseduti dagli E.P.T. e dalle AA.C.S.T., la cui sede non ricada in alcun ambito, sono attribuiti alle Aziende tenendo conto delle rispettive esigenze;
- e) i beni mobili non soggetti a registrazione sono attribuiti alle Aziende tenendo conto delle rispettive esigenze;
- f) i rapporti giuridici contrattuali, relativi ai beni di cui ai punti precedenti, sono attribuiti all'Ente attributario del bene cui accedono.

I rapporti giuridici e contrattuali degli E.P.T. e delle AA.AA.C.S.T. cui non si applichi il comma precedente, sono attribuiti, con la medesima deliberazione di cui al comma precedente, alla Regione od alle Aziende secondo criteri che tengano conto della natura del rapporto e della sua strumentalità al funzionamento degli enti potenzialmente attributari.

./.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

42

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

segue art. 29

La medesima deliberazione di cui ai precedenti commi, autorizza il Presidente della Giunta regionale a stipulare i relativi atti negoziati entro 30 giorni dalla sua esecutività.

Entro ~~trante~~ <sup>trante</sup> giorni dall'insediamento del Consiglio di amministrazione il Presidente dell'A.P.T. ed il Commissario liquidatore competente provvedono alla stipulazione degli atti negoziali conseguenti alle deliberazioni di cui al primo e secondo comma *del presente art*

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

ART. 30

(Destinazione del personale)

Il personale di ruolo degli Enti provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome di cura, soggiorno e turismo, in servizio alla data di scioglimento degli Enti stessi, è iscritto nel ruolo unico regionale ai sensi dell'art.4 (sesto comma) della legge 17.5.1983, n.217.

Il personale degli Enti disciolti è successivamente assegnato alle <sup>A</sup>A.P.T. o agli Enti Locali delegati a norma della presente legge, sulla base di graduatorie formulate per ciascuna qualifica, delle opzioni espresse dal personale e nei limiti della pianta organica dall'Ente assegnatario.

Il personale assegnato è inquadrato nei ruoli dall'ente assegnatario.

<sup>A</sup>  
Il personale assegnato alle A.P.T. conserva la qualifica rivestita nel vigente ordinamento del personale degli <sup>E</sup>E.P.T. e delle <sup>AA</sup>A.A.C.S.T. sulla base della L.R. n.47/1980 e della legge regionale di recepimento dell'ultimo accordo nazionale per il personale regionale.

Il personale inquadrato nei ruoli delle <sup>A</sup>A.P.T. o degli Enti locali delegati, per il quale non opera la ricongiunzione ai fini previdenziali presso l'INADEL dei servizi prestati presso gli enti disciolti, entro un mese dalla notifica del provvedimento di inquadramento nel ruolo organico dell'A.P.T. o dell'Ente locale, può optare per la liquidazione delle indennità di fine servizio maturate alla data di scioglimento degli enti medesimi, oppure per l'iscrizione all'INADEL.

In quest'ultimo caso si applicano le seguenti disposizioni:

- a) per ogni anno di servizio e frazione di anno superiore a mesi 6, la misura del trattamento previdenziale è pari al 1'80% di un dodicesimo dell'ultima retribuzione annua lorda percepita dall'impiegato, ivi compresa la 13 ma mensilità e l'indennità integrativa speciale, per la parte che allo stesso fine l'ordinamento dell'INADEL prende a base per il calcolo del premio di fine servizio. L'A.P.T. o l'Ente delegato porta a suo carico la eventuale differenza tra la somma lorda spettante secondo quanto previsto dal precedente comma e quella lorda corrisposta allo stesso titolo dall'Ente presso il quale è instaurato un rapporto previdenziale;

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

64

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

segue art. 30

- b) l'A.P.T. o l'ente delegato riconosce i servizi prestati nell'ente di provenienza, limitatamente a quelli per i quali risultino costituiti accantonamenti ai fini dell'indennità di anzianità, licenziamento ed analoghe;
- c) l'A.P.T. o l'ente delegato incamera le somme versate allo stesso titolo dagli enti disciolti;
- d) alla definitiva cessazione del servizio, l'A.P.T. o ente delegato liquida agli interessati o agli altri aventi diritto, con i criteri di cui al precedente punto 1), una indennità premio di fine servizio per il periodo pari alla somma dei servizi prestati presso il soppresso ente di provenienza, ai quali si riferiscono gli importi incamerati ed i servizi resi alle dipendenze dell'A.P.T. o dello ente delegato.

Nel caso in cui le somme trasferite dagli enti di provenienza a titolo di indennità di anzianità e simili risultassero superiori a quelle liquidabili dall'A.P.T. o dall'Ente delegato, sarà disposta, entro un anno dalla data di effettivo versamento delle indennità all'ente o all'A.P.T., la liquidazione della differenza, con regolare deliberazione, a favore del personale avente titolo o ai superstiti aventi diritto.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

45

Art. 31

(Adempimenti preliminari alla formazione delle graduatorie)

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale con propria deliberazione determina tassativamente i titoli ed il relativo punteggio calcolati ai fini della formazione delle graduatorie di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale nomina una commissione di valutazione composta da:

- 1) l'Assessore regionale al Turismo o un suo delegato, che la presiede;
- 2) due funzionari regionali della prima fascia dirigenziale;
- 3) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale.

Con lo stesso decreto di cui all'art. 7 è provvisoriamente determinata anche la pianta organica di ciascuna A.P.T.



**Consiglio Regionale  
della Puglia**

46

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

Art. 32

(Domanda di assegnazione)

Entro il medesimo termine di cui al secondo comma dell'articolo precedente, gli impiegati degli E.P.T. e delle Aziende Autonome Cura Soggiorno e Turismo presentano alla Giunta Regionale domanda di assegnazione ai fini del precedente art. 30, indicando, in ordine decrescente di preferenza ambiti di rilevante interesse turistico per le cui A.P.T. l'impiegato opta ai fini delle assegnazioni.

Con la medesima domanda l'impiegato può trasmettere la documentazione relativa ai titoli posseduti ai fini della formazione della graduatoria di cui al precedente articolo 30.

In sostituzione di uno o più ambiti, l'impiegato può indicare enti locali delegati a norma della presente legge.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

67

ART. 33

(formazione delle graduatorie ed assegnazione)

La Commissione di cui al secondo comma dell'art. 31, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, procede alla formazione delle graduatorie per ciascuna qualifica ed all'assegnazione del personale.

L'assegnazione avviene dando progressiva soddisfazione secondo l'ordine della graduatoria alle opzioni espresse dagli impiegati.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

48

ART. 34

(Funzionamento della Commissione)

La Commissione di cui al secondo comma dell'art.31 delibera a maggioranza dei suoi componenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Un impiegato regionale di ruolo di qualifica non inferiore al VI, designato dall'Assessore al Turismo, funge da Segretario.

I membri della Commissione percepiscono una indennità secondo le norme della L.R. N. 45/81.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

*testo definitivo*

CP

**Art. 35 - (Norma finanziaria)**

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati sui Capp. 0903080 "Contributi a favore degli Enti Provinciali per il Turismo - Legge 4.3.64 n.114" e 0903120 "Contributi ordinari a favore delle aziende di cura, soggiorno e turismo - Legge 2.11.65 n.1213", del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985.

Per gli anni successivi gli oneri troveranno copertura sui corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci.

## TABELLA "A"

50

APT	TERRITORIO TURISTICAMENTE RILEVANTE	TERRITORIO TURISTICAMENTE INFLUENTE
1) BARI	ALTAMURA, BARI, BITONTO, CONVERSANO, MONOPOLI	TUTTI GLI ALTRI COMUNI
2) NORD BARESE	BARLETTA, CANOSA, TRANI, CASTEL DEL MONTE	TUTTI GLI ALTRI COMUNI
3) VALLE D'ITRIA (Zona Trulli e Grotte)	ALBEROBELLO, CASTELLANA GROTTESCA	TUTTI GLI ALTRI COMUNI
4) BRINDISI	BRINDISI, FASANO, OSTUNI	TUTTI GLI ALTRI COMUNI
5) GARGANO E ISOLE TREMITI	ISOLE TREMITI, MANFREDONIA, MONTESANTANGELO, PESCHICI, RODI GARGANICO, SAN GIOVANNI ROTONDO, VIESTE.	TUTTI GLI ALTRI COMUNI
6) FOGGIA e SUB APENNINO DAUNO	FOGGIA, LUCERA, TROIA, MARGHERITA DI SAVOIA.	TUTTI GLI ALTRI COMUNI
7) LECCE E PENISOLA SALENTINA	GALLIPOLI, LECCE, PORTO CESAREO, OTRANTO, S. CESAREA TERME	TUTTI GLI ALTRI COMUNI
8) TARANTO e ARCO JONICO	TARANTO, CASTELLANETA M. MARTINA FRANCA	TUTTI GLI ALTRI COMUNI